

# AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2024

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Via MALTA (ZONA ARTIGIANALE) SNC BITONTO 70032 BA Italia
<b>Codice Fiscale</b>	93023270726
<b>Numero Rea</b>	BA 338918
<b>P.I.</b>	05458190724
<b>Capitale Sociale Euro</b>	6000000.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	381100
<b>Società in liquidazione</b>	si
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

## Stato patrimoniale

31-12-2024 31-12-2023

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.219	7.942
II - Immobilizzazioni materiali	562.575	906.257
Totale immobilizzazioni (B)	569.794	914.199
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.728	1.617.257
esigibili oltre l'esercizio successivo	586.607	603.271
Totale crediti	711.335	2.220.528
IV - Disponibilità liquide	3.383.520	1.326.137
Totale attivo circolante (C)	4.094.855	3.546.665
D) Ratei e risconti	15.354	1.369
Totale attivo	4.680.003	4.462.233
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
IV - Riserva legale	59.799	59.799
VI - Altre riserve	(2.881.663)	(2.881.661)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(3.016.185)	(3.662.862)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	465.083	646.677
Totale patrimonio netto	627.034	161.953
B) Fondi per rischi e oneri	1.170.652	1.370.515
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.673	1.641
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.894.792	636.353
esigibili oltre l'esercizio successivo	957.825	2.260.535
Totale debiti	2.852.617	2.896.888
E) Ratei e risconti	28.027	31.236
Totale passivo	4.680.003	4.462.233

## Conto economico

**31-12-2024 31-12-2023**

Conto economico		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	218.974	353.992
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.156.122	994.588
Totale altri ricavi e proventi	1.156.122	994.588
Totale valore della produzione	1.375.096	1.348.580
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	106	-
7) per servizi	352.891	150.876
8) per godimento di beni di terzi	12.540	22.716
9) per il personale		
a) salari e stipendi	38.100	40.593
b) oneri sociali	9.630	8.953
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.581	9.644
c) trattamento di fine rapporto	2.581	2.408
e) altri costi	-	7.236
Totale costi per il personale	50.311	59.190
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	343.527	86.410
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	723	723
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.352	85.687
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	271.452	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	343.527	86.410
12) accantonamenti per rischi	-	38.313
14) oneri diversi di gestione	75.166	259.496
Totale costi della produzione	834.541	617.001
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	540.555	731.579
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	-	1.595
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	1.595
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	508	-
Totale proventi diversi dai precedenti	508	-
Totale altri proventi finanziari	508	1.595
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.937	1.603
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.937	1.603
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.429)	(8)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	531.126	731.571
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.043	84.894
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	66.043	84.894
21) Utile (perdita) dell'esercizio	465.083	646.677

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

## Nota integrativa, parte iniziale

### Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2024, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto, tenuto conto dello stato di liquidazione e del deliberato esercizio provvisorio, in ipotesi di funzionamento e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta essi potranno non essere osservati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

## Principi di redazione

### Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali e, tenendo conto dello stato di liquidazione della società, l'OIC n. 5 come novellato nel 2024.

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo **prudenza**. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza** dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "**costanza nei criteri di valutazione**", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
- la **rilevanza** dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della **comparabilità** nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della **neutralità** del redattore.

### CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva temporale limitata della continuazione dell'attività, riconducibile all'esercizio provvisorio e, quindi, alla prescrizione

espressa dalla delibera assunta il 19.03.2020 dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale del socio Comune di Bitonto n. 31 del 07.02.2020.

In merito all'esercizio provvisorio ed alla conseguente continuazione dell'attività di impresa è utile precisare che in questo caso non si ha una vera e propria "gestione" dinamica di tipo lucrativo, bensì si attua una gestione che è pur sempre finalizzata alla conservazione, più che all'incremento del valore del patrimonio aziendale, anche perchè non si tratta di conseguire utili che possano essere distribuiti ai soci, non essendo ciò consentito in fase di liquidazione.

In sostanza, sia che la gestione venga svolta direttamente dal liquidatore, sia che l'azienda venga data in affitto per il presumibile periodo anteriore alla sua alienazione, non si procede al realizzo diretto dei beni singolarmente considerati e, dunque, non può essere applicato per le attività il criterio del valore di realizzo per stralcio, rendendosi applicabili i criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e del principio di competenza dei costi e dei ricavi nella sua normale accezione, precisata dal Principio Contabile OIC 11; nè vi è alcuna ragione per annullare i costi capitalizzati già iscritti nel bilancio dagli amministratori, sicchè si procede al mantenimento dei costi capitalizzati ed alla prosecuzione dell'ammortamento, considerando la vita utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio.

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori ove non rettificati dal liquidatore, effettuando l'integrazione delle passività con l'iscrizione del fondo per rischi ed oneri per eventuali passività certe o probabili.

Anche in questa ipotesi si iscrive il fondo per costi ed oneri della liquidazione, estranei alla gestione provvisoria.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, si ribadisce che essi sono quelli ordinari di funzionamento, implementati, ove possibile, con le raccomandazioni dell'OIC n. 5, come novellato nel 2024.

In conseguenza della prosecuzione dell'attività, l'intero patrimonio aziendale continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pur con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico.

Dunque, il postulato del going concern, almeno per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, continua a mantenere la propria validità e, pertanto, i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio di esercizio.

Va, comunque, tenuto presente che, trattandosi di una gestione "conservativa", la stessa risulta limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi, rappresentando una prosecuzione dell'attività in prevalenza con le medesime caratteristiche della gestione dell'esercizio precedente all'anticipato scioglimento ed alla messa in liquidazione. Inoltre, va tenuto presente che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è limitata al periodo prevedibile dell'esercizio provvisorio, ultimato il quale si procederà alla definizione del processo di liquidazione. Per quanto riguarda la capitalizzazione di ulteriori costi, essa è ritenuta generalmente inopportuna, date le finalità liquidatorie della società, salvo il caso in cui al fine di mantenere la funzionalità ed ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali, siano sostenuti costi che possano avere utilità futura e non superino il valore netto di realizzo.

In considerazione dell'andamento economico della Società il Liquidatore ritiene che i flussi di cassa prodotti dalla gestione corrente e liquidatoria, sommati alle risorse finanziarie già disponibili, siano sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario per estinguere tutte le residue passività sociali.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

- lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
- l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c.4 del C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.C.:

- n. 1) criteri di valutazione;
- n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
- n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
- n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
- n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
- n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
- n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
- n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
- n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435-bis c.6, a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
- n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
- n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

n. 22-sexies) nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l'indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;

nonché quelle previste dall'art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In relazione a quanto prescritto dall'art. 2423-ter c.6 del C.C., si precisa che NON sono state effettuate compensazioni ammesse dalla legge, né compensazioni previste dagli OIC.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Si è proceduto alla redazione del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale ex art. 6 D. Lgs. 175 /2016.

## **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423.

## **Cambiamenti di principi contabili**

### **Cambiamento dei criteri di valutazione**

Non sono stati cambiati i criteri di valutazione rispetto ai precedenti esercizi in liquidazione.

## **Correzione di errori rilevanti**

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

E' risultato possibile procedere alla comparazione delle voci del Bilancio 2024 con quelle delle voci del Bilancio 2023.

## **Criteri di valutazione applicati**

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art. 2435-bis c.8, e nelle altre norme del C.C. .

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed in particolare all'OIC 5 come novellato nel 2024..

## **Altre informazioni**

### **Conversioni in valuta estera**

Nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere operazioni in valuta estera.



## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

### **Immobilizzazioni**

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali.

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2024 è pari a euro 569.794.

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 344.405.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- avviamento

e risulta iscritto al costo di acquisto. Tale immobilizzazione ammonta, al netto del fondo, a euro 7.219.

#### **Ammortamento**

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, nel caso di specie, non è superiore a diciotto anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dall'avviamento, acquisito a titolo oneroso, iscritto nell'attivo, con il consenso del Collegio sindacale, nei limiti del costo sostenuto. L'avviamento riguarda l'acquisto di un ramo di azienda per l'attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi in ambito nazionale. - ammortamento in 18 anni. Si è mantenuta l'iscrizione di tale immobilizzazione immateriale in quanto, oltre ad avere un valore quantificabile, è costituito all'origine da costi ad utilità differita nel tempo che potrebbero garantire benefici economici futuri ed il recupero del costo sostenuto.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 562.575.

In tale voce risultano iscritti:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- attrezzature altri beni;

I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

La società non ha beneficiato di contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni.

### Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione	Coefficienti ammortamento
<b>Terreni e fabbricati</b>	
Fabbricati industriali e commerciali	3%
Costruzioni leggere	10%
<b>Impianti e macchinari</b>	
Impianti Generici	15%
Impianti Specifici	15%
<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	
Attrezzatura varia e minuta	15%
Attrezzatura specifica	20%
<b>Autoveicoli da trasporto</b>	
Automezzi da trasporto	20%
<b>Autovetture, motoveicoli e simili</b>	
Autovetture	25%
<b>Altri beni</b>	
Mobili e macchine ufficio	12%
Macchine ufficio elettroniche e computer	20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

### Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore del fabbricato è scorporato dal valore dell'area di sedime sul quale insiste.

Si è quindi proceduto alla separazione del valore riferibile all'area di sedime rispetto al valore del fabbricato.

Immobile: Bitonto S.P. 231 valore di bilancio a fine esercizio euro 556.200.

Alla luce dell'esito dei plurimi bandi di gara per la vendita dell'immobile *de quo*, il valore contabile costituito da:

terreno	398.209
fabbricato industriale	2.061.087
totale	2.459.296
a detrarre	
fondo ammortamento fabbricato industriale	1.631.644
Fondo svalutazione fabbricati	271.452
Totale fondi ammortamento e svalutazione	1.903.096
valore di bilancio	556.200

La valutazione dell'immobile sociale è stata effettuata tenendo conto dell'esito dei plurimi bandi di gara e del Regolamento comunale che prevede, previa deliberazione di Consiglio comunale, un ulteriore ribasso del 10% dell'ultimo prezzo di vendita a gara : euro 618.000 x 10%= euro 556.200.

Ai fini fiscali la svalutazione dell'immobile, pari ad euro 271.452, è stata considerata indeducibile.

## Movimenti delle immobilizzazioni

### **B - IMMOBILIZZAZIONI**

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, le immobilizzazioni sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2024	569.794
Saldo al 31/12/2023	914.199
Variazioni	-344.405

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	25.450	3.927.338	3.952.788
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.508	3.021.081	3.038.589
Valore di bilancio	7.942	906.257	914.199
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	878	878
Ammortamento dell'esercizio	723	71.352	72.075
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	271.452	271.452
Totale variazioni	(723)	(343.682)	(344.405)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	25.450	3.685.551	3.711.001
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.231	2.851.524	2.869.755
Svalutazioni	-	271.452	271.452
Valore di bilancio	7.219	562.575	569.794

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

## Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	0
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	0
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	0
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	0

## Immobilizzazioni finanziarie

### **Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c. 2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

## **Attivo circolante**

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2024 è pari a euro 4.094.855. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 548.190.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

### **CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO**

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per l'importo complessivo di euro 711.335.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.509.193.

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- per i servizi, l'ultimazione della prestazione.

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

### **Crediti v/clienti**

I crediti commerciali, pari ad euro 370.704, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio. Presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 1.499.983.

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 521.811, come in appresso meglio indicati.

L'importo esposto presenta la distinzione dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo, pari a euro 37.532 dai crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, pari a euro 333.172.

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

crediti verso clienti

37.532

Totale

37.532

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	
Comune di Santeramo in Colle	
286.859 - fondo svalutazione crediti 286.859	0
Comune di Grumo Appula	
105.200 - fondo svalutazione crediti 105.200	0
Comune di Cassano delle Murge	
129.752 - fondo svalutazione crediti 129.752	0
Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo: credito in contenzioso	290.504
Comune di Grumo Appula x ritenute a garanzia	10.724
DANECO IMPIANTI S.p.A.	31.944
Totale	333.172

### Crediti Tributari

Ammontano a euro 44.026, sono esigibili entro l'esercizio successivo, presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 35.656 e riguardano il credito verso l'Erario per IVA di euro 43.825 ed il credito d. l. 66/2014 - d.l. 03/2020 di euro 201.

### Crediti verso Altri

Ammontano a complessivi euro 296.606, presentano un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 26.447 e riguardo le seguenti posizioni creditorie:

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	
verso Professionisti per acconti versati	43.025
verso fornitori per note credito da ricevere	145
Totale	43.170
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	
verso Professionisti per acconti cause in corso	55.036
verso Altri per cauzioni	30.308
verso Camassambiente Sp.p.A. in concordato preventivo - precetto Sartori: credito in contenzioso	168.092
Totale	253.436

### Disponibilità liquide

Ammontano a complessivi euro 3.383.520 e sono costituite per euro 3.383.504 dal saldo attivo del conto corrente bancario e per euro 16 da valori bollati. Rispetto al precedente esercizio presentano un incremento di euro 2.057.383.

## Ratei e risconti attivi

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 ammontano a euro 15.354.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 13.985.

## Oneri finanziari capitalizzati

### Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	0
Rimanenze	0



## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

### Patrimonio netto

Il **patrimonio netto** è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:

I – Capitale

IV – Riserva legale

VI – Altre riserve, distintamente indicate

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata

Il patrimonio netto ammonta a euro 627.034 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 465.081.

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio netto, pari a euro 627.034 è costituito da:

Capitale sociale	6.000.000
Riserva legale	59.799
Altre Riserve:	
- Riserva socio receduto - (2.414.000)	(2.881.662)
- Rettifiche di liquidazione - (467.662)	
perdite esercizi precedenti	(3.662.862)
utile esercizio 2023	646.677
utile esercizio 2024	465.083
totale patrimonio netto	627.034

### Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

#### Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Incremento per variazione di fair value	0
Decremento per variazione di fair value	0
Rilascio a conto economico	0
Rilascio a rettifica di attività/passività	0
Effetto fiscale differito	0

## Fondi per rischi e oneri

### Fondi per rischi ed oneri

I "Fondi per rischi e oneri", esposti nella classe B della sezione "Passivo" dello Stato patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

L'entità dell'accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 1.170.652 e, rispetto all'esercizio precedente, si evidenzia una variazione in diminuzione di euro 199.863.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

### Altri Fondi

La classe del passivo "B - Fondi per rischi e oneri" comprende l'importo di euro 1.170.652 relativo ad Altri fondi per rischi ed oneri quali:

Fondo recesso socio Puglia Multiservizi S.r.l. : controversia definita in via transattiva con il pagamento di euro 1.100.000.	1.132.339
Spese legali controversia Matarrese	38.313
Totale	1.170.652

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

- le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS, ovvero ai fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito.

Si evidenzia che:

- a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 1.673;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 2.581 di cui euro 2.466 al fondo di tesoreria ed euro 115 in azienda.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 1.673 e, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 32.

## Debiti

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.

I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- per i servizi, l'ultimazione della prestazione ricevuta.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi euro 2.852.617.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 44.271.

### Debiti verso Fornitori

Ammontano a complessivi euro 1.311.441 con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 58.454 e presentano l'importo dei debiti con scadenza entro l'esercizio successivo, pari a euro 361.687 e quello con scadenza oltre l'esercizio successivo, pari a euro 949.754.

Le posizioni debitorie sono in appresso sinteticamente rappresentate:

Debiti con scadenza entro l'esercizio successivo	
verso Fornitori	279.735
verso fornitori per fatture da ricevere	678
verso Professionisti per parcelle da ricevere	52.299
verso liquidatore per parcelle da ricevere	28.975
totale	361.687
Debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo	
Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo	949.754
totale	949.754

### Debiti tributari

La classe del passivo "D - Debiti" comprende l'importo di euro 232.946 relativo ai Debiti tributari.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse "C.II - Crediti".

La voce presenta debiti verso l'Erario con scadenza entro l'esercizio successivo e con un decremento, rispetto all'esercizio successivo, pari a euro 29.769.

In sintesi:

Debiti con scadenza entro l'esercizio successivo	
v/Erario per imposta sostitutiva su TFR	14
v/Erario per IRES	33.730
v/Erario per IRES anni precedenti	33.082
v/Erario per IRAP	32.181
v/Erario per IRAP anni precedenti	97.883
v/Erario per imposta di bollo	4
v/Erario per ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro autonomo	1.735
v/Erario per ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente	1.362
v/Erario per definizione in adesione anno di imposta 2016	21.049
v/Erario per imposta registro controversia Comune Modugno	11.906
Totale	232.946

### Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

La voce ammonta a euro 1.726, presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 2.280 e riguarda unicamente il debito verso l'Inps per euro 1.667, verso l'Inpdap per euro 47 e verso l'Inail per euro 12.

### Altri debiti

La voce ammonta a complessivi euro 1.306.504, di cui euro 1.298.433 con scadenza entro l'esercizio successivo ed euro 8.071 con scadenza oltre l'esercizio successivo e presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 70.378.

In sintesi:

Debiti con scadenza entro l'esercizio successivo	
v/dipendenti	16.111
v/cessionari x cessioni stipendi	105
v/IBL Banca x cessione/pignoramenti dipendenti	556
v/socio receduto: debito definito in via transattiva il 03.02.2025 per euro 1.100.000	1.281.661
totale	1.298.433
Debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo	
v/ex amministratore unico	8.071
totale	8.071

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	2.852.617	2.852.617

## Ratei e risconti passivi

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe "E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 ammontano a euro 28.027.

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo "E – Ratei e risconti" ha subito una variazione in diminuzione di euro 3.209.



## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, compongono il Conto economico.

Nella redazione del Conto economico la società **non** si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall'art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C..

In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività liquidatoria caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

### Valore della produzione

**La voce A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni comprende le seguenti voci di ricavo:**

**I ricavi di vendita dei beni o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 218.974.**

corrispettivo cessione diritto di usufrutto immobile sociale	63.441
corrispettivo contratto di affitto di automezzi senza conducente	155.533
Totale	218.974

**La voce A.5) Ricavi delle vendite e delle prestazioni comprende le seguenti voci di ricavo**

I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 1.156.122.

La voce A.5) è costituita dai seguenti ricavi:

plusvalenza patrimoniali	3.140
sopravvenienza attiva controversia Comune di Modugno	908.384
sopravvenienza attiva -debiti estinti per prescrizione	3.491
utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	199.863
arrotondamenti attivi	7
rimborso spese legali controversia Comune di Modugno	9.454
rimborsi premi di assicurazione e tasse di possesso da SANB S.p.A.	31.521
rimborsi da terzi	262
Totale	1.156.122



## Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi "per natura", gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione, diverse dalle voci B.12 e B.13.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 834.541.

## Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

## Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.

## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso dell'esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A.5) del Conto economico, l'importo di euro 1.156.122, di cui euro 915.015, relativi ai seguenti ricavi straordinari:

plusvalenze patrimoniali	3.140
sopravvenienza attiva definizione controversia Comune di Modugno	908.384
estinzione debiti per prescrizione	3.491
<b>Totale</b>	<b>915.015</b>

Il 22.10.2024 il Comune Modugno, a seguito dell'Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Bari del 27.09.2024, ha corrisposto alla società l'importo complessivo di euro 2.402.505,74 così attribuiti:

somme oggetto di accordo conciliativo /credito ed interessi	2.381.145,37
spese di esecuzione	9.454,37
costo registrazione ordinanza	11.906,00
<b>Totale</b>	<b>2.402.505,74</b>

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell'esercizio in commento o di esercizi precedenti.

**Imposte dirette**

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

**Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive**

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell'esercizio in corso, differenze temporanee deducibili.

Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili.

**Determinazione imposte a carico dell'esercizio**

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe "D - Debiti" del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi importi rilevati nella voce 20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2024, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.



## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2024, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497- bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

### **Dati sull'occupazione**

#### **Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)**

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

	Numero medio
Impiegati	2
Totale Dipendenti	2

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

#### **Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)**

Nel corso del 2024 la società ha corrisposto al Liquidatore, al Collegio sindacale ed al Revisore legale i compensi di cui appresso e non ha concesso ai medesimi anticipazioni ai medesimi, nè ha assunto impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	27.861	18.000
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

#### **Compensi al Liquidatore, ai Sindaci ed al Revisore legale**

Con riguardo al compenso spettante al Liquidatore si precisa quanto segue:

La società, con delibera dell'assemblea dei Soci, tenutasi in sede straordinaria il 19.03.2020 e divenuta efficace il

25.03.2020, stabiliva che il compenso da attribuire al Liquidatore dovesse essere determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 20 "Liquidazioni di aziende" del decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate e vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 27.03.2012, n. 27).

Successivamente, a seguito dello stato di quiescenza del liquidatore, avente decorrenza dal 01.07.2022, il liquidatore medesimo ha accettato, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, di svolgere l'incarico in forma gratuita, a meno di future modifiche legislative (verbale dell'assemblea dei Soci del 27.02.2023).

Successivamente, l'art. 12 - bis, comma 2, del D.L. 63/2024, convertito nella legge 101 del 12.07.2024 ha statuito che il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, **non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che a tale data proseguono la loro attività professionale.**

Alla luce della sopravvenuta normativa, aderente allo status del Liquidatore in carica, è stato determinato il compenso maturato e spettante al liquidatore medesimo dalla data di entrata in vigore della predetta legge fino al 31.12.2024, pari a euro 27.861. Così anche per il sindaco effettivo dott.ssa Rosanna DISALVIA alla quale è stato attribuito un compenso per il periodo suindicato, pari a euro 3.000, oltre accessori.

Al Collegio sindacale sono stati attribuiti in compensi per l'esercizio 2024, pari a euro 18.000, determinati dall'assemblea dei Soci tenutasi il 27.02.2023 ed al Revisore legale è stato attribuito il compenso, pari a euro 8.487 determinato nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 12.01.2018.

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

### Impegni

Non vi sono impegni diversi da quelli rappresentati nello Stato Patrimoniale.

### Garanzie

Non vi sono garanzie prestate dalla società, ossia garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui.

### Passività potenziali

All'attualità non vi sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.

	Importo
<b>Impegni</b>	0
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
<b>Garanzie</b>	0
di cui reali	0
<b>Passività potenziali</b>	0

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

### Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela del socio.

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

### Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C. C.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio

In esecuzione della delibera assunta dall'assemblea dei Soci tenutasi il 23.12.2024, è stato definitivo in via transattiva il contenzioso pendente con il socio receduto "PUGLIA MULTISERVIZI S.r.l." ed è stato versato il 06.02.2025 l'importo omnicomprensivo di euro 1.100.000.

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

### Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati incorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

## Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

### Informazioni sulla società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.



## Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

## Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0

## Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
<b>Alienazioni nell'esercizio</b>		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0
<b>Acquisizioni nell'esercizio</b>		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

### Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 465.083 alla copertura delle perdite pregresse.

Bitonto (BA) lì, 27 maggio 2025

Liquidatore dott. Angelo MANCAZZO



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto MANCAZZO Angelo, in qualità di liquidatore, dichiara, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto.

# **AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE**

Sede in: VIA MALTA SNC ZONA ARTIGIANALE, 70032 BITONTO (BA)

Codice fiscale: 93023270726

Numero REA: BA 339918

Partita IVA: 05458190724

Capitale sociale: Euro 6.000.000 i. v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: Si

Società con socio unico: Si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

## **RELAZIONE DEL LIQUIDATORE**

**AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2024**

***Art. 2490 C.C. Comma II***

Signor Azionista,

Nell'adempiere al disposto di cui al II comma dell'art. 2490, 2<sup>a</sup> comma, Cod. Civ., ribadisco, preliminarmente e per quanto occorra, che l'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi il 19.03.2020 deliberava l'anticipato scioglimento della società ex art. 2484 Cod. Civ. e la conseguente messa in liquidazione, affidando le operazioni liquidatorie ad un liquidatore al quale veniva conferito ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, così come stabilito e disposto dall'art. 2489 cod. civ., compresi i poteri di:

- a) compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti;
- b) compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;
- c) continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

Il verbale della cennata assemblea straordinaria, ricevuto dal notaio Roberto Berardi, repertorio n. 41315 e raccolta n. 21046, veniva registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari - in data 23.03.2020 al n. 12296, serie 1T, ed al Registro delle Imprese il 25.03.2020, data di efficacia della messa in liquidazione.

La delibera *de qua* prevede, quindi, di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda o di rami di azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento, nonché di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

Ottemperando alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 2490 C.C., illustro l'andamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

## 1. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La società è in stato di liquidazione e la prosecuzione dell'esercizio provvisorio, deliberato congiuntamente alla messa in liquidazione ed all'anticipato scioglimento, è attualmente riconducibile unicamente al contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso in essere dal 01.08.2020 e con scadenza il 30.06.2025 ed al contratto di locazione senza conducente in essere dal 01.08.2020 e con scadenza il 31.07.2025.

In relazione ai suddetti contratti, nell'esercizio 2024, la società ha realizzato i seguenti ricavi:

Corrispettivo contratto di costituzione di usufrutto	63.441
Corrispettivo contratto di locazione senza conducente	155.533
Totale	218.974



Nella voce A5 "Altri Ricavi" sono iscritti i seguenti ricavi:

Plusvalenza patrimoniali	3.140
Sopravvenienza attiva Comune di Modugno	908.384
Rimborso da Comune di Modugno imposta di registro atto di conciliazione	9.454
Altre sopravvenienze attive per estinzione debiti prescritti	3.491
Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	199.863
Rimborsi da clienti di premi assicurativi, tasse di possesso ed altre spese	31.783
Differenza arrotondamento	7
<b>Totale</b>	<b>1.156.122</b>

Dal lato dei costi del Conto economico, la società ha sostenuto i seguenti costi:

- Costi per Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: **Euro 106**
- Costi per acquisto di servizi: **Euro 352.891**

Prestazioni di servizi ( compenso al gestore trasporti)	5.701,00
Spese telefoniche – fax- internet	988,40
Spese telefoni cellulari	832,43
Energia Elettrica sede legale	2.396,60
Manutenzioni e riparazioni	80,00
Spese manutenzione periodiche	550,00
Compenso a liquidatore	27.861,00
Compensi a professionisti	55.911,78
Cassa professionisti	10.589,75
Canoni periodici ( canone stampante e canone utenza Banca)	1.465,92
Canoni hardware/software	10.633,49
Elaborazione dati/tenuta contabilità	5.346,35
Emolumenti Sindaci	15.000,00
Emolumenti Revisore Legale	8.487,36
Spese pulizia sede legale	2.400,00
Servizi bancari	566,74
Spese legali e notarili	172.519,72
Assicurazioni varie ( furto,incendio immobile di proprietà)	4.136,23
Assicurazioni automezzi di proprietà – locati a Sanb spa	27.423,92

- Costi per godimento di beni di terzi: **Euro 12.540**

Fitti passivi immobile di via Malta snc	12.540
---	--------

- Oneri diversi di gestione: **Euro 75.166**

Imposta di bollo	192,00
Imposta di registro	525,40
Imposta di registro conciliazione Comune di Modugno	11.906
Diritti camerali	377,00
Tassa rifiuti	810,60



Imposte e tasse indeducibili	157,20
Imposte e tasse deducibili (diritti cancelleria, tasse demanio)	3.052,95
Arrotondamenti passivi	5,69
Sanzioni multe e ammende	3.534,19
Costi indeducibili ( da anni precedenti)	1.512,61
Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili ( fondi tfr anni pregressi, sentenza dott. Matarrese)	47.462,74
Minusvalenze patrimoniali	877,80
Bollo autocarri	3.562,34
Altri oneri di gestione deducibili – spese vidimazioni libri sociali	516,46
Spese amministrative varie – stampe visure camerali società	18,75
Quota annuale albo trasportatori	120,39
Costo revisione estintori presso sede legale	145,00
Spese varie – acqua potabile per ufficio amministrativo	139,20
Spese anticipate – per trasmissione bilanci	249,60

### Costo del personale

La società nel 2024 ha avuto in forza due dipendenti, uno full time ed uno part time, ed ha sostenuto un costo di complessivi **Euro 50.311**

Salari e stipendi	38.047
Rimborso spese	53
Oneri sociali	9.630
Trattamento di fine rapporto	2.581

### Ammortamenti e svalutazioni

**Euro 343.527**

Ammortamenti fabbricati strumentali	61.142
Ammortamento costruzioni leggere	310
Ammortamento Impianti generici	3.424
Ammortamento Macchinari generici	1.133
Ammortamento attrezzature industriali	2.750
Ammortamento mobili e dotazioni di ufficio	96
Ammortamento Autoveicoli	2.499
Ammortamento avviamento	723
Totale	72.075

Svalutazione Fabbricati	271.452
totale	271.452

La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di euro 9.429, atteso che sono stati rilevati interessi attivi su c/c per euro 508 ed interessi passivi rateizzazioni debito verso l'Erario di euro 9.937.

Il valore della produzione, pari a euro 1.375.096, al netto di tutti i costi innanzi evidenziati, pari a complessivi euro 834.541, presenta un risultato ante imposte pari a euro 531.126 che si riduce ad euro 465.083 a seguito dello stanziamento di imposte di competenza dell'esercizio, pari a euro 66.043.

Passando ad esaminare lo Stato patrimoniale del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2024 si evidenzia quanto di seguito:

<b>IMPIEGHI</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CAPITALE FISSO</b>			
Immobilizzazioni immateriali	7.219	7.942	9.225
Immobilizzazioni materiali	562.575	906.257	1.859.287
Immobilizzazioni finanziarie			
- crediti a medio lungo termine	586.608	603.271	2.072.313
<b>TOTALE CAPITALE FISSO</b>	<b>1.156.402</b>	<b>1.517.470</b>	<b>3.940.825</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
scorte di magazzino	0	0	0
liquidità differite a breve termine	140.082	1.618.625	173.922
liquidità immediate	3.383.520	1.326.137	47.619
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.523.602</b>	<b>2.944.763</b>	<b>221.541</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>4.680.003</b>	<b>4.462.233</b>	<b>4.162.366</b>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>			
Capitale proprio	161.952	(484.725)	(608.792)
Utile / Perdita di esercizio	465.083	646.677	124.069
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>627.034</b>	<b>161.952</b>	<b>(484.723)</b>
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>2.130.150</b>	<b>3.722.007</b>	<b>3.722.007</b>
<b>TOTALE CAPITALE PERMANENTE</b>	<b>2.757.184</b>	<b>3.794.643</b>	<b>3.237.283</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.922.819</b>	<b>667.590</b>	<b>3.794.643</b>
<b>TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>4.680.003</b>	<b>4.462.233</b>	<b>4.162.366</b>

Dallo stato patrimoniale riclassificato si deduce che la società con la liquidità immediata (cassa e banche) è in grado far fronte sia alle passività correnti, pari a euro 1.922.819 e sia alle passività consolidate, pari a euro 2.130.150 ove si consideri che queste ultime devono essere ridotte dell'importo a suo tempo accantonato in relazione alla controversia insorta con il socio receduto e definita in via transattiva il 03.02.2025 con il pagamento dell'importo di euro 1.100.000.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle passività consolidate e correnti, pari a euro 4.052.969 può ritenersi pari a 2.738.969 (accantonamento fondo rischi ed oneri euro 1.132.339 + il debito verso socio euro 1.281.661 – 1.100.000), ponendo, quindi, in *non cale* qualsivoglia perplessità sulla chiusura in bonis della procedura liquidatoria.

In considerazione dello stato di liquidazione della società, si ritiene non rappresentativa la presentazione degli indici di bilancio.

Nell'esercizio 2024 il Liquidatore ha svolto le seguenti attività e posto in essere le seguenti operazioni autorizzate con le seguenti Determine:

- Determina n. 1/2024 del 23.01.2024: adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ( P.T.P.C.T.) valido per gli anni 2024-2026.

Nell'esercizio 2024 il Liquidatore ha svolto le seguenti attività e posto in essere le seguenti operazioni, autorizzate dall'assemblea dei Soci.

- Assemblea dei Soci del 19.01.2024: il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci ha informato delle trattative in corso per la definizione del contenzioso in essere con la ex dipendente della società sig.ra Perone Francesca, dando lettura della proposta di conciliazione che, con il voto favorevole del Socio Unico, viene accettata, autorizzando il Liquidatore medesimo alla sottoscrizione dell'atto relativo;
- Assemblea dei Soci del 16.02.2024: il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci è stato autorizzato alla proroga del contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso dell'immobile sito in Bitonto alla S.p. 231 km 5+400 stipulato con la Sanb S.p.A., con effetto dal 01 aprile 2024 e fino al 31.12.2024, salvo risoluzione anticipata con un preavviso di 60 giorni;
- Assemblea dei Soci del 04.04.2024: il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci ha informato di tutte le procedure ad evidenza pubblica che la Società ha posto in essere per la vendita dell'immobile sito in Bitonto alla S.p. 231 km 5+400, evidenziando che tutti i bandi di gara (nove in totale) hanno avuto esito negativo; inoltre il Liquidatore presenta la situazione finanziaria della Società al 31.03.2024 evidenziando che le disponibilità liquide ed immediate e le disponibilità differite sono sufficienti a coprire tutte le passività a breve e che la Società non presenta segnali di crisi, in ossequio al novellato D.lgs. n. 83/2022, concludendo che risulta preservato, quindi, l'equilibrio finanziario della Società.

Il Socio Unico, richiamando gli articoli del Regolamento Comunale degli immobili del Comune di Bitonto, dichiara di volersi avvelere dell'ulteriore riduzione del 10% del prezzo a base d'asta rispetto all'ultimo bando di gara pubblicato il 14.06.2023 ( Euro 618.000,00) e di non prendere per il momento in considerazione l'offerta pervenuta in data 23.02.2024 da società "GEMMA SRL" di euro 450.000.

Relativamente al secondo punto all'o.d.g., Il Liquidatore informa i presenti di ulteriori n. 4 controversie insorte con gli ex dipendenti del cantiere di Mesagne per le rivendicazioni di mansioni superiori e viene autorizzato dal Socio Unico alla definizione di dette controversie come già fatto in precedenza stipulando una proposta conciliativa che risulta essere vantaggiosa per la Società;

- Assemblea dei Soci del 24.05.2024: il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci ha informato i presenti di una comunicazione del Consigliere Comunale sig. Francesco Natilla circa l'eventuale responsabilità di organi sociali e gestionali/tecnici nel processo di cessione di un ramo d'azienda della Società avvenuto nel 2019; interviene il Socio Unico chiedendo l'attivazione di una approfondita verifica tecnico/giuridico/contabile;
- Assemblea dei Soci del 07.06.2024; il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci ha dato lettura dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 24.05.2024 R.G. 7276/2016 circa il giudizio pendente con il Comune di Modugno che si sostanzia nella seguente proposta



conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: *“corrisponda il Comune di Modugno all’Azienda Servizi Vari S.p.A. in relazione al decreto ingiuntivo n. 2717/2014 del Tribunale di Bari la somma di 2.217.327,00 a titolo di sorte capitale, nonché l’importo di € 84.434,60 a titolo interessi liquidati all’attualità, € 66.602,00 a titolo di imposta di registrazione del decreto ingiuntivo, previa esibizione di documentazione comprovante l’esborso da parte della società opposta, € 9.000,00 a titolo di spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione.”* . Il Socio Unico autorizza il Liquidatore ad aderire alla seguente proposta conciliativa e svolgere ogni adempimento conseguente;

Relativamente al secondo punto all’o.d.g., Il Liquidatore informa i presenti di una ulteriore controversia insorta con un ex dipendente del cantiere di Mesagne per le rivendicazioni di mansioni superiori e l’assemblea lo autorizza alla definizione di detta controversia stipulando una proposta conciliativa che risulti essere vantaggiosa per la Società;

Sul terzo punto all’o.d.g., relativo alla Determinazioni del Socio unico circa le procedure di vendita dell’ immobile sito in Bitonto alla S.p. 231 km 5+400, le stesse vengono rinviate all’esito delle decisioni che saranno assunte nella controversia pendente con il Comune di Modugno;

- Assemblea dei Soci del 11.07.2024: esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2021, della Relazione sulla gestione e della relazione ex art. 6 D.Lgs. 175/2016; Il Liquidatore è stato autorizzato, da parte del Socio Unico, alla proroga di un anno (1 anno) del contratto di locazione senza conducente degli automezzi già strumentali al servizio di igiene urbana di Bitonto stipulato con la Sanb S.p.A.

- Assemblea dei Soci del 23.09.2024: il Liquidatore nel corso dell’assemblea dei Soci ha dato lettura della sentenza del Tribunale Ordinario di Bari – Sezione specializzata imprese – relativa alla causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7277/2017 promossa da ASV SPA nei confronti dell’ex amministratore delegato dott. Salvatore Matarrese, richiamando nello specifico l’assemblea dei soci del 13.12.2007, e con il consenso del Socio Unico, rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti del dott. Salvatore Matarrese e di non coltivare il giudizio in appello. A tal fine lo stesso Liquidatore viene autorizzato a definire ed eseguire il pagamento nei confronti del prof. Miccolis, legale della controparte, nonché a definire l’onorario dovuto al prof. Gallo, quale legale della Società.

Relativamente al secondo punto all’o.d.g., il Liquidatore dà lettura del parere formulato dall’avv. Nicola Bonasia in merito all’ammontare dell’onorario dovuto all’avv. Racanelli Francesco quale legale della Società nella controversia tra ASV spa ed il Comune di Modugno dal 2014 fino al provvedimento di revoca dell’incarico del 2020.

Con il consenso del Socio Unico, l’assemblea autorizza il Liquidatore ad accettare la proposta transattiva dell’Avv. Racanelli ed a corrispondere un onorario pari a euro 40.000 oltre CAP ,a saldo e stralcio;

- Assemblea dei Soci del 23.10.2024: il Liquidatore nel corso dell’assemblea dei Soci, ha informato i presenti che il socio receduto “Puglia Multiservizi s.r.l.” ha proposto di definire il contenzioso pendente mediante pagamento in suo favore della somma omnicomprensiva di euro 1.000.000,00 con compensazione di ogni ulteriore spesa, a condizione che le parti del



giudizio ovvero il Comune di Bitonto , i tre sindaci, gli amministratori e le rispettive assicurazioni, siano disponibili ad una integrale compensazione delle spese legali del giudizio. Il Liquidatore presenta la nuova situazione finanziaria della società al 23.10.2024 aggiornata con l'incasso di euro 2.402.505,74 disposto dal Comune di Modugno in favore di ASV spa a seguito Ordinanza di assegnazione delle somme disposta dal Tribunale di Bari ed evidenzia, quindi, che le disponibilità liquide ed immediate della Società sono ampiamente sufficienti all'estinzione di tutte le obbligazioni sociali.

A questo punto il Socio Unico autorizza il Liquidatore ad aderire alla proposta transattiva del socio receduto "Puglia Multiservizi s.r.l", soltanto però dopo aver acquisto l'espressa disponibilità di tutte le parti del giudizio alla integrale compensazione delle spese legali e che in mancanza non potrà darsi esecuzione alla proposta transattiva;

- **Assemblea dei Soci del 08.11.2024:** Il Liquidatore informa i presenti di ulteriori n. 2 controversie insorte con gli ex dipendenti del cantiere di Mesagne per le rivendicazioni di mansioni superiori e viene autorizzato dal Socio Unico alla definizione di dette controversie stipulando una proposta conciliativa che risulti essere vantaggiosa per la Società;  
Relativamente al secondo punto all'o.d.g., Il Liquidatore richiama le precedenti assemblee aventi ad oggetto le determinazioni del Socio Unico circa le procedure di vendita dell'immobile sociale, evidenziando ancora una volta, come al di là della situazione finanziaria della Società che, a seguito delle risorse finanziarie pervenute dal Comune di Modugno, risulta più che capiente al fine della estinzione di tutte le obbligazioni sociali, è necessario ed improcastinabile che il Socio Unico assuma determinazioni in merito. Il Liquidatore inoltre fa presente che ove il contratto di usufrutto con Sanb Spa non venga ulteriormente rinnovato, la società dovrà sostenere oneri fiscali (IMU) ed esosi costi di guardiania a tutela del patrimonio aziendale.  
Il Socio Unico si riserva ulteriori approfondimenti istruttori con i competenti uffici comunali;
- **Assemblea dei Soci del 29.11.2024:** il primo punto all'o.d.g. ha riguardato l'esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2022, della Relazione sulla gestione e della relazione ex art. 6 D.Lgs. 175/2016;  
il secondo punto all'o.d.g. ha riguardato il rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale per scadenza del termine che ha visto un ulteriore rinvio;  
il terzo punto all'o.d.g. ha riguardato l'autorizzazione alla proroga del contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso dell'immobile sito in Bitonto alla S.p. 231 km 5+400 stipulato con la Sanb S.p.A., con effetto dal 01 gennaio 2025 al 30.06.2025;  
il quarto ed ultimo punto all'o.d.g ha riguardato la lettura del parere formulato dall'Avv. Brudaglio, circa le eventuali azioni di responsabilità di organi sociali e gestionali/tecnici nel processo di cessione di un ramo d'azienda della Società avvenuto nel 2019 a seguito comunicazione pec del 08.05.2024 del consigliere Natilla Francesco.  
Il socio unico acquisisce detto parere e prende atto.
- **Assemblea dei Soci del 23.12.2024:** il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci, ha informato i presenti che il socio receduto "Puglia Multiservizi s.r.l.", ha rettificato la precedente proposta transattiva, di cui vi è cenno nella precedente assemblea del 23.10. u.s., proponendo di definire il contenzioso pendente mediante pagamento in suo favore

della somma omnicomprensiva di euro 1.100.000,00 con compensazione di ogni ulteriore spesa, a condizione che le parti del giudizio ovvero il Comune di Bitonto , i tre sindaci, gli amministratori e le rispettive assicurazioni, siano disponibili ad abbandonare i giudizi pendenti con una integrale compensazione delle spese legali del giudizio.

A questo punto il Socio Unico autorizza il Liquidatore ad aderire alla proposta transattiva del socio receduto "Puglia Multiservizi s.r.l, soltanto però dopo aver acquisto l'espressa disponibilità di tutte le parti del giudizio alla integrale compensazione delle spese legali e che in mancanza non potrà darsi esecuzione alla proposta transattiva.

La società nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ha realizzato attività per euro 2.669.741,69 ed ha estinto le seguenti passività sociali:

Passività estinte		
- Verso Fornitori	euro	240.384
- Verso Erario ed Enti previdenziali	euro	19.042
- Verso Dipendenti	euro	<u>31.825</u>
	Euro	291.251

I debiti residui effettivi al 31.12.2024, tenuto conto di quanto innanzi considerato, possono essere classificati come in appresso:

- Debiti v/ Fornitori	euro	1.311.441
- Debiti Tributarî	euro	232.946
- Debiti v/istituti previdenza	euro	1.726
- TFR	euro	1.673
- Avvocato Gallo contenzioso Matarrese	euro	38.313
- Ratei e risconti passivi	euro	28.027
- Altri Debiti	euro	<u>1.116.772</u>
		2.730.898

Inoltre, nel corso del 2024 la società ha realizzato le seguenti attività:

1. Si è provveduto all'aggiornamento ed implementazione del Modello 231/2001 con approvazione dei relativi modelli in data 16.09.2024.
2. La società è, inoltre, dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione per gli anni 2024-2026 ed aggiorna regolarmente la Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della L. 190/2012.



## 2. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

### ***I rischi operativi***

Riguardo alla gestione dei principali rischi operativi, nel 2024 possono ritenersi rimossi tutti i rischi riconducibili alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana svolta in favore dei Comuni appaltanti (Bitonto, ARO BA 4, Mesagne e Cerveteri).

### ***I rischi legati alle persone***

La società risulta dotata del *“Programma triennale anticorruzione”* e soltanto formalmente del *“Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza/Social Accountability”* per limitare i rischi relativi allo svolgimento delle attività aziendali e dell'operato delle persone che a qualunque titolo collaborano con l'A.S.V. S.p.a.”.

### ***I rischi legati alla tecnologia***

Al fine di garantire una corretta e sicura tenuta dei dati aziendali vengono eseguiti due tipi di backup:

*Giornaliero e completo su PC – Conservati ultimi 7 gg*

*Settimanale e completo su Cloud - Conservate ultime 4 settimane*

*I backup vengono effettuati su due supporti differenti:*

*CLOUD GOOGLE DRIVE*

*PC Workstation - Sala CED*

*Si dispone inoltre di Firewall:*

*Hardware – Zyxel USG 100*

*Software – Kaspersky.*

*Si dispone anche di antivirus:*

*Emsisoft e Kaspersky”*

### ***I rischi legali***

La società è dotata del *“Modello organizzativo e gestionale”* previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e di un *“Piano triennale anticorruzione”*. Questi strumenti affidano a diversi soggetti interni ed esterni all'Azienda (Auditing interno ed Auditing esterno) il controllo del corretto svolgimento delle attività ed il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, terzietà, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa.



## ***I rischi di credito - PROSPETTIVE ANCHE TEMPORALI DELLA GESTIONE***

Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto non adempia ad un'obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti puramente finanziari (tipologia delle controparti nelle transazioni finanziarie).

In particolare, si evidenzia quanto segue sui contenziosi in corso:

\*\*\*

### **Controversia ASV c/CAMASSA AMBIENTE S.p.A.**

Per quanto riguarda invece i rapporti finanziari in essere con la società **Camassambiente S.p.a.**, con la quale si era in RTI nell'appalto di Cerveteri (RM), si rileva che a seguito dei rapporti di reciproco mandato derivanti dall'esecuzione del servizio nel Comune di Cerveteri, tra la A.S.V. S.p.a. e la Camassambiente S.p.a., risultano posizioni di credito per euro 486.013 (in bilancio presentato, al netto della svalutazione crediti di euro 195.508, per euro 290.505 e di debito per euro 949.751,31. In data 15.02.2018 è pervenuta la comunicazione ex art. 171 l. fall., trasmessa dai Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Bari, in cui si comunica l'avvio di una procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. proposta dalla Camassambiente Spa. La proposta di concordato prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre per i creditori chirografari la proposta prevede una soddisfazione del 32,75%. Sulla base delle valutazioni giuridiche della posizione creditoria della A.S.V. si nutriva l'aspettativa che il credito vantato potesse essere inserito fra i crediti in prededuzione, considerato il rapporto fra le parti, quali associati in una ATI per la conduzione dell'appalto in Cerveteri. In tal senso era stato affidato incarico al Prof. Avv. Sabino Fortunato affinché con una propria istanza, potesse agevolare l'accoglimento della domanda di qualificazione del credito come credito in prededuzione. L'istanza datata 25 luglio 2018 e depositata il 26 seguente, in nome e per conto della A.S.V. è stato rappresentato al G.D. del procedimento di concordato preventivo concernente la "Camassambiente S.p.A." (procedura n. 01/2018 Reg. CP Tribunale di Bari) l'esigenza che il credito vantato dall'A.S.V. verso Camassambiente fosse inserito nell'elenco dei creditori in prededuzione (o comunque privilegiati) e non nell'elenco dei creditori chirografari.

In data 13 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha omologato il detto concordato, nominando Commissari liquidatori il Dott. Fabbroni e l'Avv. Albanese.

Non avendo l'A.S.V. S.p.A. esercitato il diritto di voto nell'adunanza dei creditori, la questione della classificazione del credito vantato dalla Società potrà essere riproposta ai Commissari liquidatori e, in caso di mantenimento del credito come chirografario da parte degli stessi Commissari nello stato passivo che essi formeranno, l'A.S.V. avrà l'onere di avviare un giudizio ordinario per il riconoscimento della propria pretesa nei termini di credito prededucibile o privilegiato.

Nel frattempo, sempre per la stessa attività svolta in ATI con la Camassambiente Spa, in data 19 novembre 2018, perveniva alla pec aziendale, diffida da parte della SARTORI AMBIENTE S.r.l. rivolta ad A.S.V. S.p.a., in qualità di mandante dell'ATI Camassambiente Spa/A.S.V. S.p.a., a voler procedere al pagamento di un debito della società mandataria Camassambiente Spa, per un importo pari ad € 480.479,92 comprensivo di IVA, per la fornitura non pagata di attrezzature fornite per l'esecuzione dei servizi in Cerveteri. Tutto ciò in virtù di una interpretazione del disposto dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che, l'offerta degli operatori economici raggruppati,



determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Va detto che la istante Sartori Srl per il medesimo credito è stata ammessa alla procedura concordataria già menzionata ed è uno dei creditori chirografari che hanno votato favorevolmente.

Il Liquidatore ha affidato al legale la questione relativa al riconoscimento della natura prededucibile o privilegiata del credito di ASV, mentre in merito alla controversia Sartori il Tribunale di Rovereto con sentenza del 10.12.2020 ha rigettato l'opposizione di ASV, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, in data 10 maggio 2021, la Camassambiente S.p.A. ha notificato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore in data 07.04.2021, dal Tribunale di Bari, G.U. Enzo Davide Ruffo, per l'importo di euro 559.786,40, oltre interessi al tasso del 6% e spese del procedimento monitorio (R.G. n. 4153/2021). Il presunto credito è relativo ai canoni per il nolo automezzi, per il distacco del personale, nonché per altri costi asseritamente anticipati relativi all'appalto del servizio di igiene urbana appaltato dal Comune di Cerveteri.

ASV ha formulato opposizione al predetto decreto ingiuntivo. Il relativo giudizio è in fase istruttoria (R.G. n. 8289/2021) – G.U. dott.ssa Marina Cavallo – prossima udienza 14/09/2023).

L'opposizione è fondata sulle ragioni di seguito riassunte.

Il contenzioso trae origine dalla gara bandita il 27.08.2014 dal Comune di Cerveteri per l'affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni, a cui ASV partecipò, in associazione temporanea di imprese, con la Camassambiente.

L'associazione temporanea di imprese venne costituita con atto del 23.03.2016, con cui Camassambiente fu nominata *mandataria con una* quota di partecipazione del 60% e ASV, *mandante*, con la percentuale di partecipazione del 40%. La gara venne aggiudicata alla predetta Camassambiente/ASV con determina dirigenziale n. 1848 del 9.11.2015 e il contratto d'appalto fu stipulato l'8.4.2016 (rep. n. 4451).

Le imprese associate stipularono, in data 1° agosto 2018, una scrittura privata per disciplinare tra loro la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'*asserito* rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente) e 40% (ASV) di partecipazione al raggruppamento.

In tale scrittura, le parti si impegnarono ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 1° luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.

STA DI FATTO CHE TALE VERIFICA TRIMESTRALE IN CONTRADDITTORIO NON RISULTA MAI EFFETTUATA.

Il ribaltamento dei costi sembra esser stato effettuato a prescindere qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione.

Anzi, si è verificato che Camassambiente abbia dato a nolo o abbia distaccato proprio personale per l'espletamento di alcuni servizi che, nella predetta scrittura, erano posti a carico di ASV, ribaltando a quest'ultima – con fatture unilateralmente emesse – onerosissimi costi.

Ma il ribaltamento dei costi tra le due imprese dell'associazione temporanea sarebbe stato possibile solo dopo la verifica contabile trimestrale, tesa a verificare il rispetto dell'equilibrio delle percentuali di partecipazione al raggruppamento (60% Camassambiente e 40% ASV).

ASV ha, peraltro, anticipato notevoli risorse finanziarie per l'espletamento del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri, pagando somme per la parte de servizio stesso di pertinenza della Camassambiente. Il credito a tale titolo di ASV nei confronti della mandataria è di euro 486.012,60.

Ma è evidente che solo dopo la necessaria verifica contabile (che convenzionalmente era stata fissata ogni trimestre) sarebbe stato possibile effettuare le compensazioni e gli eventuali conguagli.



I contratti di nolo degli automezzi prevedono il pagamento di un canone sul presupposto che, con la verifica trimestrale, si fosse accertata la corrispondenza dei costi alle quote dell'associazione temporanea di imprese.

Ma la Camassambiente si è sempre rifiutata di procedere alla verifica contabile.

ASV è stata quindi costretta a proporre al Tribunale di Bari ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2275/2021).

La relativa relazione del consulente nominato dal Tribunale ha accertato crediti di ASV nei confronti di Camassambiente per la gestione ordinaria del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri nel periodo dal 1° luglio 2018 sino al 17 novembre 2020 (la misura di tali crediti è condizionata dalla considerazione o dall'esclusione di documenti contabili esaminati e contestati).

ASV ha altresì opposto in compensazione la somma di euro 480.479,92 (oltre spese del procedimento monitorio ed interessi, per un totale di euro 513.258,25) che è stata costretta a pagare alla Sartori Ambiente s.r.l. per forniture da quest'ultima effettuate alla Camassambiente, per parti del servizio di sua pertinenza e si disposizione di quest'ultima, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Rovereto del 29.01.2019.

Con ordinanza del 19 novembre 2023 il Giudice ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 26 aprile 2023, il Giudice – riservando l'adozione di ulteriori provvedimenti – ha disposto l'acquisizione degli atti del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, rinviando al 19 ottobre 2023.

La controversia è connotata da profili giuridici molteplici e di particolare complessità (quali la rilevanza e l'interpretazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla documentazione in quella sede esaminata, la opponibilità al concordato preventivo di crediti di ASV che si assumono sorti anteriormente all'apertura del procedimento concorsuale, i limiti all'eccezione di compensazione).

Con ultima nota del 02.04.2024, ASV dando seguito all'ordinanza del Giudice di ricercare una possibile soluzione transattiva della lite, ha proposto di compensare integralmente le rispettive pretese creditorie e determinare l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione anche delle spese di lite.

Ad oggi, la **Camassambiente S.p.A.** non ha ancora dato riscontro alla proposta.

L'ultima udienza del 19.09.2024 ha visto un ulteriore rinvio al 18.03.2026 per la precisazione delle conclusioni.

\*\*\*

## **Controversia ASV c/ Comuni di CASSANO DELLE MURGE, SANTERAMO IN COLLE e GRUMO APPULA.**

### **procedimento ASV / COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE**

**R.G. 14380/2020 Tribunale Bari - G.U. Dott. Andrea Chibelli (ex Soria);**

Innanzitutto il Tribunale di Bari pende il giudizio sopra indicato promosso da ASV S.p.A. in liquidazione al fine di sentire accertare il proprio diritto ad ottenere dal Comune di Cassano delle Murge il pagamento del compenso dovuto per i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi accessori svolti da ASV nel territorio di Cassano delle Murge nel marzo 2019, in virtù di contratto stipulato in data 26.1.2018.

Per tale attività la società ASV spa in liquidazione ha maturato un credito di € 136.870,09, oltre IVA (sic fattura n. 48/Pa del 31.3.2019, giusta relazione del DEC relativa al suddetto periodo). A fronte di tale credito, l'ente territoriale ha versato, in data 6.9.2019, solo la somma di € 10.221,52 avendo compensato il residuo



importo con due tipologie di penali che l'ente ha ritenuto di applicare: in particolare, come si evince dalla richiamata relazione del DEC relativa al mese di marzo 2019, per il mese di marzo 2019 sono state trattenute le seguenti somme:

- € 9.000,00 (iva inclusa) "per mancata effettuazione dei servizi operativi di raccolta rifiuti ai sensi del paragrafo 8.4 del Csa (n. 9 giorni di inadempienza del mese di marzo a partire dal 21.3.2019)"
- € 117.648, 57 (iva esclusa) "per utilizzo di mezzi non conformi a quelli previsti in capitolato, o se migliorativi, in offerta tecnica ai sensi dell'art. 13 del CSA " .

Il giudizio è stato incardinato con ricorso ex art. 702 bis cpc con cui è stata formulata - in via principale - la domanda di pagamento della somma di € 126.648,57, oltre accessori di legge, e, in via subordinata, la richiesta di riduzione delle penali applicate in considerazione della circostanza che il servizio è stato comunque effettuato (anche se non con mezzi di nuova immatricolazione) e che, certamente, deve ritenersi spropositata la previsione contrattuale di una penale **di € 1.000,00 al giorno per ogni mezzo!!!**.

Poiché il Comune di Cassano ha contestato in radice le richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale ritenendo di poter compensare le somme dovute per il servizio ricevuto con le penali previste in contratto, la sottoscritta ha depositato ricorso ex art. 702 bis innanzi il Tribunale di Bari; Il procedimento, iscritto al numero 14380/2020, è stato assegnato al Giudice dott.ssa C. Soria. All'udienza del 7 aprile 2021 il Comune di Cassano si è costituito ribadendo le contestazioni già formulate .In particolare il Comune ha formulato eccezioni preliminari di difetto legittimazione attiva (che, a parere di controparte, sarebbe spettata alla Teknoservice srl in qualità di mandataria) e passiva sostenendo che titolare del rapporto dal lato passivo fosse Unicam. Il Giudice non ha ritenuto di delibare in via preliminare tali eccezioni e, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2023, ha ammesso i mezzi di prova richiesti al fine di dimostrare l'esistenza di accordi (purtroppo, non scritti) con cui si pattuiva il pagamento del corrispettivo per il servizio fino al momento del subentro da parte della Teknoservice srl. Alla successiva udienza del 7.12.2023 è stato ascoltato come testimone il dr Pasculli Giuseppe il quale, pur senza fornire dettagli ulteriori, ha tuttavia lasciato intendere che, nonostante ASV non avesse svolto il servizio con le modalità previste in contratto, le sarebbe stato comunque riconosciuto il corrispettivo; La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 18.10.2023 per la precisazione delle conclusioni avendo il dr Ghibelli (nuovo giudice assegnatario del fascicolo) revocato il precedente provvedimento istruttorio. All'udienza del 18.10.2023 la causa è stata nuovamente rinviata per i medesimi adempimenti (precisazione delle conclusioni) all'udienza del 19.6.2024 stante l'impossibilità del Giudice di assumere la causa in decisione atteso il carico di ruolo. Al fine di rispondere al quesito sulla probabilità di rischio soccombenza va evidenziato che la documentazione fornita dalla società a supporto della domanda principale è risultata carente in quanto manca, agli atti, un accordo scritto diretto a regolare la fase finale del rapporto negoziale ed, in particolare, quella relativa al subentro di Teknoservice nel contratto d'appalto con il Comune di Cassano delle Murge; in tale momento si sarebbe dovuto prevedere l'espressa esclusione delle penali a carico della società che, di contro, stava consentendo il subentro di altro soggetto. Per tali ragioni, anche a fronte delle rigide contestazioni del Comune convenuto, si è reputato opportuno formulare cautelativamente una domanda subordinata diretta ad ottenere la riduzione delle penali, possibile alla luce della totale mancanza di danni arrecati all'ente dallo svolgimento del servizio con mezzi "non nuovi". Da quanto innanzi consegue, che nella denegata ipotesi di rigetto della domanda

principale di pagamento del corrispettivo, ritengo del tutto plausibile l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione della penale. Volendo, tuttavia, rispondere con più precisione al quesito ritengo che il rischio di soccombenza debba considerarsi "possibile". L'udienza del 14.05.2025 ha visto un ulteriore rinvio al prossimo 23.10.2025.

### **Controversia Comune di Santeramo in Colle**

**ASV S.p.A: c/Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Trib. Bari**

In merito alla controversia insorta con il Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Tribunale di Bari - ASV ha contestato l'addebito di penali applicate nell'ambito dell'appalto del servizio di igiene urbana per euro 346.900,00.

La controversia veniva definita in via stragiudiziale mediante sottoscrizione di atto di transazione con l'Amministrazione comunale (Giunta Comunale) nei primi mesi dell'anno 2019.

Stante il mancato pagamento delle somme portate dall'atto di transazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ASV richiedeva per l'importo suindicato ed otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo n. 4221/2019 del 24/10/2019, ritualmente notificato in pari data.

Con atto di citazione notificato in data 02/12/2019, tuttavia, il Comune di Santeramo in Colle proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposto da ASV.

Con comparsa del 19/03/2020 ASV si costituiva nel suddetto giudizio la cui prossima udienza risulta fissata per la precisazione delle conclusioni in data 15/12/2023.

L'udienza del 15/12/2023 è stata rinviata al 20/09/2024 ed anche quest'ultima udienza è stata rinviata d'ufficio al 13/12/2024.

Quest'ultima udienza, tuttavia, è stata ulteriormente rinviata al 11.07.2025 per la precisazione delle conclusioni ( Giudice Enzo Davide Ruffo)

### **Controversia Comune di Grumo Appula**

Relativamente al contenzioso tra la A.S.V. S.p.A. e il Comune di Grumo Appula, avente ad oggetto la ripetizione delle somme trattenute dall'Ente comunale a titolo di penali o la riduzione delle stesse per eccessiva onerosità, nell'ambito del contratto d'appalto di servizi di igiene urbana, è stato introdotto giudizio sommario presso il Tribunale di Bari con n. 2268/2023R.G.

In particolare venivano erogate penali per complessivi € 105.200,00 mediante trattenuta dai corrispettivi erogati, ovvero: -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 59/PA del 30/6/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 24.300,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 86/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 37.000,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 87/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 30.500,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 89/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 10.400,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 101/PA del 30/9/2018 veniva applicata una penale complessiva di €3.000,00.

Le penali applicate si riferiscono, per € 84.000,00, al mancato utilizzo di mezzi di nuova immatricolazione (€ 1.000,00 al giorno per ogni mezzo!!!). Il procedimento si è svolto in contumacia dell'Ente comunale e si è



concluso con ordinanza del 23/6/2023.

Il G.U. Dott.ssa Francioso della II Sezione Civile del Tribunale di Bari, con la predetta ordinanza, ha condannato il Comune di Grumo Appula, nella persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 35.886,99 in favore di parte attrice; ha altresì condannato parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, in € 8.030,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.

Considerato il buon esito della controversia ed il rischio derivante da un eventuale giudizio di impugnazione, si è valutata l'opportunità di attendere il passaggio in giudicato del provvedimento (23 gennaio 2023). Decorso il predetto termine è stata immediatamente notificata l'ordinanza in forma esecutiva e, decorsi 120 giorni dalla predetta notifica, si è provveduto alla notifica dell'atto di precetto (protocollo ente del 6 giugno 2023). Si è proceduto a pignoramento presso terzi (tesoreria comunale presso Banca Intesa) ma l'Ente ha spiegato opposizione in ragione del dichiarato stato di dissesto dell'Ente Comunale. L'Ente fonda l'opposizione sull'erroneo presupposto che il credito azionato trovi origine nel periodo di gestione sottoposto a liquidazione straordinaria. A parere dello scrivente invece così non è e nel procedimento di opposizione n. 2164/2023 R.G.E. Tribunale di Bari - Dott. Gambatesa, ho spiegato la seguente difesa:

*Invero l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/6/2023 ha provveduto a ridurre le penali ex art. 1384 cod. civ. e pertanto spiega effetti costitutivi ex nunc ai sensi dell'art. 2908 cod. civ. L'esegesi dell'art. 2908 cod. civ. ha portato a ritenere che l'inciso contenuto nella norma "nei casi previsti dalla legge" non comporti necessariamente la tassatività di azioni costitutive nominate e tipiche ma consente all'interprete di determinare discrezionalmente l'effetto costitutivo delle sentenze (cfr. Commentario al Codice Civile di Paolo Cendon vol. IV, art. 2908 cod. civ., pag. 288). Il Tribunale ha costituito con l'ordinanza il diritto di credito che non trova origine nel contratto ma nella pronuncia giudiziale che, in virtù del potere discrezionale del Giudice, riduce le penali e per l'effetto di questo consegue il capo condannatorio. Tale effetto costitutivo si verifica ex nunc, con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza.*

*Sul punto Proto Pisani, nel manuale di Diritto Processuale Civile, trattando delle "Azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali non conseguibili in via di autonomia privata" afferma che il processo si presenta come elemento costitutivo indispensabile e non surrogabile della fattispecie cui la legge sostanziale (nel nostro caso v. art. 1384 c.c. - ...la penale può essere equamente diminuita dal Giudice...) subordina il prodursi di un dato effetto giuridico (Andrea Proto Pisani - Diritto Processuale Civile - III Ed. - 1999 - cap. IV, par. 3.5).*

*Lo stesso Proto Pisani, occupandosi delle azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali anche in via di autonomia privata, spiega che l'effetto sostanziale di annullamento, rescissione, risoluzione, revocazione, riduzione si può conseguire in via di autonomia privata ma, se ciò non accade, l'esercizio del potere sostanziale di attribuire rilevanza al fatto impeditivo, modificativo o estintivo in via giudiziale non è altro che la modalità, legislativamente predeterminata, di esercizio del potere di determinare unilateralmente l'effetto impeditivo, modificativo o estintivo (cfr. Andrea Proto Pisani - Diritto Processuale Civile - III Ed. - 1999 - cap. IV, par. 3.4).*

*Nel nostro caso il Tribunale ha riconosciuto eccessive le penali costituendo il diritto di credito della A.S.V. S.p.A. e per l'effetto vi ha collegato il capo condannatorio in rapporto di stretta dipendenza.*

Parallelamente la Corte di Cassazione, in tema di sentenze costitutive, occupandosi della domanda di riduzione della quota di legittima, ha statuito che tali pronunce racchiudono due statuizioni: una consistente nell'accertamento della lesione della quota e nella risoluzione con effetto costitutivo; l'altra avente contenuto di condanna (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/5/2021, n. 12872). Gli approdi dottrinari che inducono senza dubbio ad attribuire effetti costitutivi ex nunc alla pronuncia che riduce la penale ex art. 1384 cod. civ., hanno certamente influenzato la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite quando, con la sentenza 18128/2005, è stato risolto il contrasto in seno alla Corte stabilendo che sulla base dei poteri concessi al Giudice dall'art. 1384 cod. civ., è possibile la riduzione d'ufficio della penale stabilita convenzionalmente tra i contraenti, anche in mancanza di specifica domanda. Le Sezioni Unite, prendendo le mosse dalla pronuncia della I Sezione della Corte n. 10511 del 24/9/1999, hanno statuito che l'intervento del Giudice ha una funzione correttiva della volontà delle parti, non necessariamente tendente a tutelare l'interesse della parte tenuta al pagamento della penale ma, piuttosto, a tutela dell'interesse generale di ricondurre l'accordo ad equità, nell'interesse generale dell'ordinamento, e sotto l'egida dell'art. 2 della Costituzione. Proprio il commento alla detta sentenza delle Sezioni Unite riconosce, ancora una volta, al di là che la riduzione della penale si ottenga in via di azione o in forza del potere officioso del Giudice, che la pronuncia di riduzione della penale ex art. 1384 cod. civ. ha effetti costitutivi (in De Jure – Fonte: Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2006, pag. 61 e ss.).

D'altra parte l'esame della documentazione ex adverso prodotta, e in particolare l'Avviso di Avvio della Procedura di Liquidazione (doc. 5 produzione avversa) all'art. 2 rubricato Crediti Ammissibili, n. 1, lett. a precisa che "Sono ammissibili alla massa passiva i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (31 dicembre 2019)"; al n. 3 lettera a) dello stesso articolo aggiunge che: "dalla data di dichiarazione del dissesto (30 ottobre 2020) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo Straordinario di Liquidazione".

Anche dal tenore della documentazione avversamente prodotta, considerato che il credito della Azienda Servizi Vari S.p.A. in liq. è sorto con ordinanza costitutiva ex nunc del 23/6/2023 del Tribunale di Bari, l'odierna creditrice era perfettamente legittimata ad eseguire il pignoramento nei confronti del Comune di Grumo Appula.

Da tutto quanto detto può agevolmente concludersi che l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/6/2023 spiega effetti costitutivi ex nunc e pertanto non rientra nel periodo oggetto di liquidazione controllata in quanto non sorta nel periodo interessato dal dissesto ovvero fino al 31 dicembre 2019, come pure precisato dall'opponente. L'opposizione deve essere per l'effetto, a parere dello scrivente difensore, rigettata e le somme pignorate assegnate al creditore procedente come da nota di precisazione del credito oltre ulteriori interessi, spese e competenze della procedura.

- Sulla impignorabilità delle somme ex art. 159 T.U.E.L. – Vincolo di impignorabilità.

Relativamente alla asserita inesistenza di somme da sottoporre a pignoramento, considerato il vincolo posto dall'ente ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., si rileva che al creditore non è dato sapere, fino almeno al momento del pignoramento e della dichiarazione del terzo, se le somme a disposizione del Tesoriere pignorate superano quelle sottoposte a vincolo. L'impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso

*l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale. Dato che, in presenza di una delibera di impignorabilità, il tesoriere può provvedere alla gestione dei flussi di cassa come se il pignoramento non vi fosse mai stato, ma solo relativamente alle somme vincolate attraverso la delibera, deve ritenersi che, quanto alle somme eccedenti, eventualmente detenute o affluite sul conto, il vincolo pignoratorio sia operativo, con conseguente configurabilità degli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c. Il comma 4 dell'art. 159 del Testo Unico degli Enti Locali va letto sia per ciò che dice espressamente sia per ciò che non dice: in specie, la nullità ivi prevista non determina vincoli sulle somme detenute dal tesoriere, purché e nei limiti in cui si tratti di somme vincolate ai sensi del secondo comma della stessa norma; al di là di tale limite, il pignoramento consegue i suoi ordinari effetti di blocco delle somme giacenti sul conto.*

*Non avendo il Tesoriere indicato le somme giacenti e/o eccedenti il vincolo di impignorabilità ed avendo comunicato con la dichiarazione del terzo di trattenere a disposizione le somme oggetto di pignoramento, il creditore può presumere la pignorabilità salvo che, su invito del G.E., il terzo non chiarisca l'entità dei depositi eventualmente eccedenti il vincolo di impignorabilità al momento del pignoramento. Considerato il tenore della dichiarazione del terzo rispetto al c. 4 dell'art. 159 T.U.E.L., il creditore A.S.V. S.p.a. in liq. ha legittimamente iscritto a ruolo il procedimento esecutivo e di tanto, in ipotesi di dichiarazione di nullità del pignoramento ex art. 159 c. 4 T.U.E.L., all'esito di chiarimenti del terzo pignorato, dovrà tenersi conto in punto di spese. Tutto ciò premesso e considerato l'Azienda Servizi Vari S.p.A. in liq. in persona del l.r.p.t. Dott. Angelo Mancazzo, CHIEDE che il G.E. del Tribunale di Bari voglia:*

- *rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione;*
- *rigettare l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'Ente pignorato perché infondata;*
- *assegnare le somme pignorate al creditore procedente come da nota di precisazione del credito depositata in atti oltre ulteriori interessi, spese e competenze legali.*
- *in via subordinata, ove all'esito di chiarimenti forniti dal terzo pignorato circa le somme disponibili all'epoca del pignoramento ed eventualmente rientranti nel vincolo di impignorabilità, il G.E. dichiari la nullità del pignoramento, voglia compensare le spese legali in considerazione della legittima iniziativa assunta dal creditore procedente alla luce della dichiarazione del terzo in atti.*

*Il Giudice ha riservato la causa per la decisione e si è in attesa del provvedimento decisorio.*

*All'attualità, il Tribunale Ordinario di Bari – Seconda Sezione civile – Esecuzioni mobiliari, in data 26.09.2024, ha chiuso la fase cautelare accogliendo l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata da parte del Comune di Grumo Appula, fissando il termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c. o altri se previsti ridotti della metà.*

*Contestualmente ASV ha chiesto in data 17.10.2024 l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Grumo Appula rinveniente dalla ordinanza definitiva del 23/6/2023 emessa dal Tribunale Civile di Bari nel procedimento n. 2268/2023 R.G.*



### **Controversia ASV c/ Ing. Vincenzo Castellano - azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. -**

ASV ha convenuto in giudizio l'Ing. Vincenzo Castellano, esercitando l'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c. e chiedendo il risarcimento dei danni nella misura complessiva di €2.090.660.

Il rischio (POSSIBILE) è rappresentato dal pagamento delle spese legali che sarebbero dovute alle controparti in caso di soccombenza, che si quantificano nella misura di € 49.336,00 (oltre RGS 15%, CAP 4% e IVA 22%) per ciascuna parte, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2023, scaglione tra 2 e 4 milioni di euro. Oltre al suddetto rischio, vi è anche quello di dover sopportare le eventuali spese di c.t.u. che potrebbe essere disposta anche d'ufficio dal Giudice.

Il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo in causa (assicurazione dell'ing. Castellano)

Il giudizio è nella fase introduttiva ed all'udienza tenutasi il 22 maggio 2024 il Giudice si è riservato di decidere sulle richieste istruttorie.

Nella successiva udienza del 28.11.2024 il Tribunale di Bari ha nominato CTU il dott. Francesco Antonio Palmisano.

In data 29.04.2025, il CTU dott. Francesco Antonio Palmisano ha presentato la propria relazione contabile-societaria, la quale sarà esaminata nella prossima udienza del 15.10.2025.

### **Controversia ASV c/ Ing. Vincenzo Castellano – Giudizio n. 6003/2020 R.G – Tribunale di Bari**

L'Ing. Castellano, con ricorso per decreto ingiuntivo n. 3252/2020, depositato innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, ha richiesto il pagamento della somma di € 13.026,37 (diconsi euro tredicimilaventisei/37), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in virtù di un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” intercorso tra la società A.S.V. S.p.A.

In seguito alla suddetta richiesta, il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, con decreto n. 756/2020, depositato in data 08.04.2020, ingiungeva alla Società A.S.V. di pagare la succitata somma, oltre interessi come da domanda. ASV S.p.A., ricevuta la notifica del suddetto provvedimento, proponeva, nelle forme di legge, opposizione a Decreto Ingiuntivo eccependo: 1) la nullità del decreto opposto per essere stato emesso da un Giudice incompetente per materia 2) infondatezza della pretesa creditoria, posta alla base della parcella n. 01/2018, per annullabilità del contratto di coordinamento per la sicurezza dei lavori 3) infondatezza della pretesa creditoria avanzata a titolo di rimborso a piè di lista.

L'ultima udienza del 05.02.2025, ha visto un ulteriore rinvio al 28.04.2025 autorizzando le parti allo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.pc.

Con sentenza del 28 aprile 2025, n. 1735/2025, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro ha accolto le argomentazioni, in fatto ed in diritto, illustrate dal difensore di A.S.V. S.p.A., e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 756/2020, dichiarandone la nullità, con compensazione integrale delle spese di lite. ( Giudice Dott.ssa Foggetti)

### **Controversia ASV c/ ex dipendenti cantiere di Mesagne - inquadramento livelli superiori**

I contenziosi hanno tutti il medesimo oggetto, ovvero rivendicazione di differenze retributive conseguenti ad un errato inquadramento dei singoli dipendenti; nella sostanza, ciascuno di essi ha dedotto di aver svolto mansioni per le quali era previsto un inquadramento superiore, secondo le declaratorie del ccnl, rispetto a quello che gli era stato attribuito da codesta Società, con conseguente diritto alle differenze retributive.



Si specifica che la Società è già stata attinta, negli anni passati, da altre controversie simili, derivanti dal medesimo appalto di Mesagne/Br, che, si sono concluse tutte quante con esito favorevole (rigetto dei ricorsi).

Il presupposto normativo che ha portato allora al rigetto delle domande era quello espresso da codesta difesa, secondo il quale nelle società a partecipazione pubblica non è possibile un definitivo inquadramento in una mansione superiore, atteso che il passaggio di livello può avvenire solo attraverso procedura ad evidenza pubblica e non già attraverso l'acquisizione di un diritto di natura codicistica, quale il 2103 c.c..

Si specifica che in occasione delle ultime discussioni tenute innanzi al Tribunale di Brindisi, tutti i giudizi sono stati completati nella fase istruttoria e vengono oramai tutti quanti per le decisioni, i Magistrati hanno rilevato, ciascuno in occasione della propria udienza di discussione, una modifica dell'orientamento della Cassazione, modifica che porta oggi a ritenere che anche alle società interamente partecipate, quale la ASV spa, sia applicabile il principio di cui all'articolo 2103 cc, secondo cui, in caso di utilizzo in una mansione superiore, scatta l'obbligo della definitivo inquadramento in detto profilo superiore, con conseguente diritto alle differenze retributive.

A valle di detta premessa devo specificare che per ciascuno dei singoli ricorsi pendenti e nello specifico dei quattro afferenti la presente comunicazione, la rivendicazione formulata è di poco superiore ad € 13.000 cadauno, differenze maturate in ragione del ricalcolo retributivo, conseguente ad un inquadramento nel livello superiore.

In questo contesto all'esito di numerose interlocuzioni con il collega che assiste i ricorrenti, e quindi per le 4 delle 9 procedure oggi pendenti meglio indicate in oggetto, si è profilata un'ipotesi conciliativa.

Secondo quanto condiviso, si potrebbe pensare di riconoscere il livello rivendicato nei confronti di tutti i quattro lavoratori con la contestuale rinuncia da parte degli stessi a qualsivoglia differenza retributiva. In altre parole i lavoratori maturerebbero l'inquadramento nel superiore profilo, senza alcun tipo di pregiudizio di natura economica a danno della Società; così facendo si andrebbe a scongiurare il rischio di condanna alle differenze retributive nella misura dei rivendicati € 13.000,00 o di quella differente che dovesse essere accertata da parte del Magistrato.

La soluzione profilata passerebbe attraverso il riconoscimento di un contributo spese legali in pro del collega della controparte nella misura di euro 700,00 per ogni posizione oltre accessori. L'ipotesi concertata con il collega sembrerebbe concretamente perseguibile anche per i lavoratori che quindi accetterebbero il livello superiore rinunciando alle differenze retributive.

Ritengo personalmente che detta soluzione sia fondatamente da valutare poiché a fronte di un impegno di spesa pari ad euro 700,00 di contributo per spese legali (oltre accessori da riconoscersi in pro della controparte), si andrebbe a scongiurare il rischio di una condanna potenziale di circa € 13.000 cadauno (il tutto maggiorato delle spese processuali che, a quel punto sarebbero liquidate secondo tariffa).

Per la necessaria completezza devo ancora specificare che effettivamente la Cassazione ha modificato il proprio orientamento rispetto alle società municipalizzate ritenendole assimilabili alle società di diritto privato nei rapporti con i dipendenti.

A fronte degli iniziali 13 contenziosi, 9 contenziosi sono stati risolti con le modalità appena descritte, dei restanti 4 contenziosi invece i ricorsi sono in fase istruttoria e le prime udienze saranno da celebrare nei prossimi mesi dell'anno 2025.



### ***I rischi di liquidità***

Considerato lo stato di liquidazione della società, I rischi di liquidità sono connessi al realizzo delle attività ed alla estinzione delle passività. Nel 2024 (e fino ad oggi) le previsioni di realizzo dell'attivo hanno avuto attuazione e così anche l'estinzione delle passività, compatibilmente con le disponibilità liquide ed immediate.

Per il prosieguo dell'attività di liquidazione sarà determinante la definizione dei contenziosi attivi e passivi e la vendita degli immobili sociali.

### **Le attività di ricerca e sviluppo**

Riguardo ad attività di ricerca e sviluppo, la società non ha effettuato alcuna azione in tal senso. Dopo le rettifiche operate, Il Bilancio 2024 non presenta oneri pluriennali di rilievo da evidenziare.

### **I rapporti con l'Ente**

All'attualità i rapporti con l'Ente controllante – Comune di Bitonto – si sostanziano nell'informativa Sullo stato della liquidazione fonrita nell'ambito delle assemblee dei Soci.

### **Le operazioni sul Capitale sociale e sulle azioni proprie**

La società non ha posto in essere alcuna operazione sul capitale sociale e sulle azioni proprie.

### **DELLE PROSPETTIVE ANCHE TEMPORALI DELLA LIQUIDAZIONE ex art. 2490, 2<sup>a</sup> comma. Cod. civ.**

In merito alle prospettive temporali della liquidazione, è utile richiamare quanto presentato nella Relazione sulla Gestione con riferimento al contenzioso in essere con:

1. Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo;
2. Comune di Cassano delle Murge;
3. Comune di Grumo Appula;
4. Comune di Santeramo;
5. Ing. Vincenzo Castellano – ex Amministratore Unico
6. Ex dipendenti cantiere di Mesagne (Br)


E' di tutta evidenza che la conclusione della fase di liquidazione dipende dall'esito del cennato contenzioso e dall'esito della vendita dell'immobile sociale sito in Bitonto alla S.P. 231 Km. 5+400.

## **3. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Sulla scorta delle indicazioni fornite, invito l'Azionista unico ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2024 e la Relazione sulla Gestione e propongo di destinare l'utile dell'esercizio alla copertura parziale delle perdite pregresse.

Bitonto (Ba), 27 maggio 2025

Liquidatore  
Dott. Angelo MANCAZZO



## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO al 31 dicembre 2024

La società “ASV S.p.A. in liquidazione” è controllata dal socio unico “Comune di Bitonto” e, quindi, è una società a controllo pubblico che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), è tenuta, ancorché in liquidazione, ai sensi dell’art. 6, co. 4, D. Lgs. 175/2016, a corredare il Bilancio annuale di esercizio della Relazione sul Governo societario.

La presente Relazione rappresenta uno strumento di governance societaria, offrendo al Socio unico – Comune di Bitonto, una panoramica sull’andamento della partecipata. In particolare, la Relazione permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati, in forza dei poteri di direttiva e di influenza esercitati dall’Ente socio, nonché di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi, nel caso di specie, all’attività di liquidazione.

Detta Relazione contiene le seguenti informazioni:

### **LA SOCIETA’**

#### **Compagine Sociale e Governance**

La “AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. in Liquidazione” ha un assetto Societario costituito da un socio unico – Comune di Bitonto.

L’Organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, mentre il controllo è affidato ad un Collegio sindacale e ad un Revisore legale.

Dott. Michele NAGLIERI           Presidente del Collegio Sindacale

Dott.ssa Rosanna DI SALVIA   Sindaco effettivo

Dott.ssa Rosa MATTIA           Sindaco effettivo

Dott. Emanuele CERVELLI       Revisore legale

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti sono scaduti con l’approvazione del Bilancio 2020.



## Il Personale

Con riferimento ai soggetti che nell'anno 2024 hanno prestato la propria opera presso l'azienda, si forniscono le seguenti informazioni:

	Dirigenti		Quadri		Impiegati		operai		Altre tipologie	
	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.						
Uomini (numero)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Donne (numero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipo contratto	Dirigenti		Quadri		Impiegati		operai		Altre tipologie	
	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.						
a tempo indeterminato	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tempo parziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### A. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 175/2016 il disciolto Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.02.2018 ha deliberato di approvare il piano di risanamento.

Avuto riguardo alla delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci innanzi richiamata laddove si dispone di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020, il principio di continuità aziendale è stato considerato in relazione ai predetti contratti di appalto di servizi e, in ossequio alle raccomandazioni dell'OIC n. 5, non



sono stati modificati i criteri di valutazione dell'azienda e si è proseguito con gli ordinari criteri di funzionamento.

Si presentano in seguito gli strumenti per la valutazione del rischio di crisi, non prima di aver informato che con periodicità ravvicinata sono state presentate all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale le situazioni mensili creditorie e debitorie della società, utili al fine di monitorarne l'andamento nello stato di liquidazione.

La società ha individuato nel monitoraggio della situazione finanziaria lo strumento di valutazione dei rischi:

Considerato lo stato di liquidazione, non sono significativi gli indici di liquidità primaria e secondaria e neppure hanno rilevanza gli indici reddituali che esprimono la capacità di remunerare i fattori produttivi.

Nella fase di liquidazione è, invece, rilevante accertare che le attività da liquidare/realizzare siano in grado di fornire i mezzi finanziari per estinguere le passività accertate.

A questo fine è utile evidenziare la seguente situazione finanziaria al 31.12.2024:

Immobilizzazioni materiali	euro	562.575		
Crediti a medio/lungo termine	euro	586.608	euro	1.149.183
Crediti a breve	euro	140.082		
Cassa e banca	euro	<u>3.383.520</u>	euro	<u>3.523.602</u>
Totale attività			euro	4.672.785
Debiti a breve	euro	1.922.819		
TFR	euro	1.673		
Debiti a medio/lungo termine	euro	<u>2.128.477</u>		
			euro	<u>4.052.969</u>
Sbilancio attivo			euro	619.816

La differenza positiva tra le attività a breve e tutte le passività (a breve ed a medio/lungo termine) è pari a euro 619.816.

E' utile considerare che il credito verso Comune di Modugno/Modugno SCARL è stato definito e corrisposto per euro 2.402.505,74 e che è stato, altresì, definito in via transattiva l'importo da corrispondere al socio receduto, pari a euro 1.100.000, in luogo della quota di capitale sociale versata pari a euro 2.400.000.

Occorre considerare che i crediti in contenzioso verso i Comuni di Santeramo di euro 310.272, di Grumo Appula di euro 105.200, di Cassano Murge di euro 129.752 sono stati prudenzialmente svalutati del 100% e così il credito verso Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo è stato adeguato alla falcidia concordataria svalutando il valore nominale di euro 999.271 a euro 458.597.

All'attualità può affermarsi che la società dispone delle risorse per soddisfare tutte le residue obbligazioni sociali.



## **Modelli organizzativi e di controllo adottati dalla società**

A completamento di quanto illustrato, si rammenta, infine, che ASV SpA aveva nel 2024 in essere sistemi di controllo associati alle verifiche poste in essere nell'ambito del ruolo istituzionale svolto dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale.

In particolare:


- un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, completo di codice etico;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- è attiva, sul sito internet aziendale, una specifica area dedicata all'Amministrazione Trasparente in cui sono riportate le diverse informazioni previste dalla normativa vigente.

Con riferimento all'adozione di Codici di condotta interni, è vigente un Codice Etico ed un Codice Disciplinare che regolano i comportamenti del personale interno di ASV.

Bitonto (Ba), 27 maggio 2025

**Il Liquidatore**

Dott. Angelo MANCAZZO



# **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

**Società Azienda Servizi Vari Spa**

---

*(Art. 6 del D.Lgs. 175/2016)*

---

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6.<sup>1</sup>

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4") appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'impostazione normativa appare chiara anche in merito alla sua filosofia sottostante, ovvero la previsione secondo cui l'analisi circa le probabilità di crisi aziendale non debba essere condotta in modo sommario o meramente eventuale. Infatti, la locuzione "programmi" individua esplicitamente la necessità di procedere alla strutturazione di specifici parametri di valutazione qualitativa e quantitativa del rischio aziendale che costituiscano un protocollo aprioristicamente definito. Pertanto, identificati i parametri di valutazione, questi dovranno essere posti metodicamente e periodicamente sotto osservazione al fine di poter cogliere non solo i loro valori assoluti sul particolare anno di esercizio analizzato, ma anche le loro variazioni relative in funzione della base dati costruita nel corso degli esercizi precedenti.

1

*"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"*

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

2. **Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.**

3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.* 4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

5. *Qualora le società controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."*

Preme tuttavia sottolineare come la norma si limiti a definire l'obbligatorietà di un'analisi volta all'identificazione di eventuali parametri di rischio senza tuttavia definire gli aspetti procedurali ed i parametri da utilizzarsi in ordine al conseguimento dell'obiettivo.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale. In particolare, si sottolinea che il revisore deve prestare la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si potrebbero verificare nel periodo successivo a quello analizzato tali da poter mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Qualora si prevedesse la possibilità circa l'esistenza di tali circostanze il revisore dovrebbe acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuati.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.lgs. 175/2016



impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

## Il modello prescelto per il monitoraggio e la previsione delle crisi aziendali

Il D. Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

In termini generali, l'elaborazione di modelli predittivi dello stato di crisi di un'impresa è stato un tema di forte interesse dottrinario fin dal secondo dopoguerra, individuare, strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un'impresa per consentire ai vari stakeholders dei comportamenti conseguenti. Si evidenzia che le principali metodologie applicate in ordine alla previsione di potenziali crisi aziendali sono le seguenti:

- Tecniche basate su metodi induttivi
- Tecniche basate su analisi di bilancio
- Analisi discriminante
- Regressione
- Tecnica delle componenti principali

Tuttavia, gli squilibri evidenziati dall'analisi per indici e dalle tecniche su metodi induttivi già consentono di poter comprendere in modo palese, se l'azienda presenta fattori di criticità che potrebbero condurre ad un eventuale declino dell'impresa stessa.

In ordine alle tecniche basate su analisi di bilancio preme sottolineare come le crisi aziendali possano avere una duplice congiunta o alternativa causa di origine, ovvero finanziaria o industriale.

La società, tenuto conto dello stato di liquidazione, baserà la propria analisi sui seguenti indicatori (KPI), fatto salvo eventuali futuri adeguamenti:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione:  $A \text{ meno } B$ , ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura pari o superiore ad 10%;
- c) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia pari o inferiore a 1;
- e) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia pari o superiore al 5%;
- f) l'indice medio nei tre anni, di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti non superiore ad 1;
- g) la durata media nei tre anni dei crediti a breve, calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non superiore a 160 giorni;
- h) la durata media nei tre anni dei debiti a breve calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non inferiore a 160 giorni;

Tuttavia, ai fini dell'instaurazione di un modello di monitoraggio efficace ed efficiente, l'analisi dei singoli KPI non può essere esaustiva circa l'individuazione degli effettivi segnali di potenziali condizioni di crisi aziendale. Infatti risulta essere necessaria la costruzione di un modello che sia in grado di considerare in primo luogo il contesto competitivo nonché la tipologia di business caratteristica dell'azienda ed in secondo luogo le relazioni sinergiche dei differenti indici di performance al fine di poterne cogliere il loro effettivo significato d'insieme.



In sostanza, valutare il rischio di crisi aziendale significa creare un sistema di *rating* interno aziendale che sia in grado di esprimere sinteticamente il livello di rischio aziendale in funzione dell'effetto sinergico prodotto dalla valutazione dei singoli KPI sottostanti al modello stesso.

## Conclusioni

Quanto esposto costituisce per la società il *modus operandi* al fine di adempiere alla *ratio* sottostante l'obbligo normativo contenuto nell'art. 6 del D. lgs n. 175/2016. Infatti, ciò che risulta essere di fondamentale importanza nell'ambito della valutazione del rischio è procedere all'identificazione un modello di analisi sufficientemente standardizzato e protocollato che possa essere implementato ed analizzato in modo standardizzato ed asettico indipendentemente dal soggetto valutatore.

Bitonto (Ba), 27 maggio 2025

**Il Liquidatore**

Dott. Angelo MANCAZZO



# **Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010, n.39**

All'assemblea degli azionisti dell'AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. in LIQUIDAZIONE

## **Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

### **Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2024, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Il bilancio di esercizio al 31/12/2024 è redatto ai sensi dell'art. 2490 del Codice Civile e rappresenta il quinto bilancio intermedio di liquidazione rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del Codice Civile. A mio giudizio, il quinto bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art.38-quarter del D.L. 19 maggio 2020 n.34, così come convertito con la L. n.77 del 17 luglio 2020.

### **Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11, c.3 del D. Lgs. n.29/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

### **Richiami d'informativa**

Ad integrazione di quanto sopra, nonostante l'esercizio provvisorio dell'attività, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio, nello svolgimento del mio incarico ho fatto riferimento ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze illustrate in nota integrativa.

Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa intitolato CONTINUITA' AZIENDALE in cui sono riportate le motivazioni relative all'adozione del criterio di valutazione delle voci di bilancio in prospettiva di funzionamento stante la presenza dell'esercizio provvisorio dell'attività. Il Liquidatore ritiene che la gestione dell'attività di impresa pur non essendo esercitata in chiave dinamica ovvero votata al conseguimento di reddito di esercizio, è comunque finalizzata alla conservazione del patrimonio aziendale. Sia che la gestione venga svolta direttamente dal liquidatore, sia che l'azienda venga data in affitto per il presumibile periodo anteriore alla sua alienazione, non si



procede al realizzo diretto dei beni singolarmente considerati e, dunque, non può essere applicato il criterio del valore di realizzo per stralcio, rendendosi applicabili i criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento.

## **Responsabilità del Liquidatore e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio**

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il Liquidatore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per l'esercizio provvisorio dell'attività e, nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per l'esercizio provvisorio dell'attività, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Liquidatore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione stante la delibera dell'esercizio provvisorio dell'attività a meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

## **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, inclusa la relativa informativa;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

## **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.

Nessun giudizio di conformità è possibile esprimere sulla relazione della gestione in quanto il Liquidatore dell'AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in conformità dell'art. 2343-bis del codice civile, si è avvalso dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, avendo fornito nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del codice civile.

## **Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale**

Anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 39/2010, richiamo l'attenzione in merito alla circostanza descritta nel bilancio in connessione alla sussistenza di un'incertezza significativa che fa sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, in conseguenza alla messa in liquidazione della società.

In bilancio viene data comunque un'informativa adeguata in merito a detta incertezza significativa e quindi il giudizio espresso è un giudizio senza modifica.

Bitonto, lì 12/06/2025

Emanuele Dr. Cervelli  
Via Generale Cantore, 105  
70032 Bitonto (BA)





**Azienda Servizi Vari spa in Liquidazione  
Il Collegio Sindacale**

---

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE  
DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024  
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**

Al Socio della Società **“Azienda Servizi Vari Spa in Liquidazione”**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della **“Azienda Servizi Vari Spa in Liquidazione”** al 31.12.2024, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di **euro 465.083,00**.

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dott. Emanuele Cervelli ci ha consegnato la propria relazione datata 12.06.2025 contenente un giudizio senza modifica.

Pertanto, da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2024 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

**1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

## Azienda Servizi Vari spa in Liquidazione Il Collegio Sindacale

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dal Liquidatore e dalla Funzione preposta alla contabilità aziendale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza, e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dallo studio di consulenza che si occupa della tenuta della contabilità, e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.* o *ex art. 2409 c.c.*

Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e/o osservazioni previsti dalla legge.



## Azienda Servizi Vari spa in Liquidazione Il Collegio Sindacale

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### 2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo verificato che il Liquidatore ha dichiarato la conformità alle norme di riferimento che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Prendiamo atto e condividiamo quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, "... ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f) del D.Lgs 39/2010, richiamo l'attenzione in merito alla circostanza descritta nel Bilancio in connessione alla sussistenza di un'incertezza significativa che fa sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, in conseguenza alla messa in liquidazione della società. In Bilancio viene data comunque un'informativa adeguata in merito a detta incertezza significativa e quindi il giudizio espresso è un giudizio senza modifica."

Per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c..

### 3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte del socio, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio alla copertura delle perdite pregresse, formulata dal liquidatore nella nota integrativa.

Bitonto, lì 13 giugno 2025

Il Collegio sindacale

Dott. Michele Naglieri



Dott.ssa Rosa Mattia



Dott.ssa Rosanna Di Salvia

